



COMUNE DI PISA
Avvocatura Civica

~
Via della Scuola n. 12
56127 PISA

Tel: +0039 050 9711276
Fax: +0039 050 3136004
e-mail: caponi@comune.pisa.it
e-mail: lazzeri@comune.pisa.it
e-mail: g.gigliotti@comune.pisa.it

Sentenza Tribunale di Pisa n. 1032/2015. Comune di Pisa c/Carlo Vaglini

In data 9/10/2011 veniva elevato nei confronti del sig. Carlo Vaglini il verbale di accertamento n. 4285001/2011 per la violazione dell'art. 148, comma 11 e 16 del C.d.S., poiché effettuava il superamento di veicoli fermi spostandosi dalla parte della carreggiata destinata al senso opposto di marcia. Per tale motivo veniva elevato il verbale n.4285001/2011/P avverso il quale il sig. Vaglini proponeva ricorso davanti al Giudice di Pace di Pisa.

Con sentenza n. 240/2012, il Giudice di pace accoglieva il ricorso annullando il verbale n. 4285001/2011.

Il Comune di Pisa proponeva appello dinanzi al Tribunale di Pisa per la riforma di tale sentenza, ritenendo che il Giudice di Pace di Pisa avesse effettuato un'errata ed illogica valutazione delle circostanze di fatto.

Il giudice di prima cure, infatti, aveva ritenuto che *“nel caso di specie, la motivazione riportata a giustificazione della mancata contestuale contestazione non può ritenersi sufficiente ad avvalorare il comportamento dei verbalizzanti risultando la stessa del tutto illogica”*. Il giudice di pace, quindi, aveva dato per scontato che la contestazione immediata era possibile.

Il Comune chiariva che ai sensi dell'art. 200 C.d.s. *“la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido”*. La contestazione deve essere fatta solo quando questa risulta possibile (Cass. civ. 8837/2005), non esistendo, dunque, un obbligo rigido ed assoluto di contestare immediatamente le violazioni al C.d.s..

Il sig. Vaglini si costituiva in giudizio, contestando, nel merito, tutti i motivi di appello proposti dal Comune di Pisa.

All'udienza del 5/05/2015, il Giudice, rilevato che l'appello era stato instaurato dopo che era entrato in vigore il D. Lgs. n. 150/2011, cioè dopo il 6/10/2011, precisava che il medesimo avrebbe dovuto essere proposto seguendo il rito del lavoro e, pertanto, con ricorso.

L'appello era stato proposto, invece, con atto di citazione; era stato notificato dal Comune di Pisa in data 28/09/2012 e ricevuto dal convenuto in data 2/10/2012; quindi ancora nei termini, considerato che la sentenza di primo grado era stata depositata in data 20/02/2012 (l'appello era stato notificato nel termine di sei mesi).

La causa, peraltro, è stata iscritta al ruolo il giorno 8/10/2012, cioè oltre il termine per il passaggio in giudicato della sentenza.

Il tribunale ha ritenuto che tale circostanza abbia comportato l'inammissibilità dell'appello poiché, alla data di iscrizione al ruolo, la sentenza è passata in giudicato.

Infatti, ai sensi del D. Lgs. n. 150/2011, ai procedimenti già proposti con il rito di cui alla l.n. 689/1981, si applica il rito del lavoro, in forza del quale, l'atto introduttivo del giudizio (a prescindere dalla sua forma, se ricorso o atto di citazione) deve essere depositato in cancelleria entro il termine di proposizione dell'appello.

Così ricostruendo la fattispecie, il tribunale ha respinto le eccezioni di questa difesa circa la novità della questione, rilevata anche da altri giudici di merito (sentenza tribunale di Torino n. 5809/2013), questione chiarita unicamente con la sentenza Cass. SSUU n. 2907/2014 secondo la quale la sanatoria dell'impugnazione, nel caso di appello proposto con citazione invece che con ricorso, è ammessa purché questa risulti non solo notificata ma anche depositata in cancelleria nel termine perentorio di legge.

Si chiede, pertanto, il riconoscimento del debito relativo al pagamento delle spese processuali pari a complessive € 540,81=.

Avv. Gloria Lazzeri

